



Novembre 2014

Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) - nuova disposizione speciale per fornitori di servizi postali (art. 30a OLL 2)

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva
(dal 2 maggio 2014 al 31 luglio 2014)

Indice

1	Contesto.....	3
2	Pareri.....	3
3	Risultati dell'indagine conoscitiva	3
3.1	Posizione di fondo dei partecipanti all'indagine conoscitiva	3
3.2	Argomenti a favore della modifica dell'ordinanza	5
3.3	Osservazioni generali.....	5
3.4	Osservazioni specifiche sull'articolo 30a OLL2	7
3.4.1	Osservazioni sul capoverso 1	7
3.4.2	Osservazioni sul capoverso 3	8

Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

1 Contesto

A seguito della progressiva liberalizzazione del mercato postale, la legge sulle poste (LPO, RS 783.0) è stata sottoposta a una revisione totale ed è entrata in vigore insieme alla nuova ordinanza sulle poste (OPO 783.01) il 1° ottobre 2012. Il 26 giugno 2013 la Posta Svizzera (di seguito La Posta) è stata successivamente trasformata in una società anonima di diritto pubblico. Al termine di un periodo transitorio di due anni, da giugno 2015 ai suoi collaboratori si applicherà una nuova regolamentazione sulla durata del lavoro e del riposo. Nello specifico ciò significa che da quella data La Posta non sarà più sottoposta alla legge sulla durata del lavoro (LDL, RS 822.21), bensì alla legge sul lavoro (LL, RS 822.11).

In seguito a questa modifica e secondo quanto previsto dalla legislazione sul lavoro vigente, La Posta non potrà più impiegare senza autorizzazione i propri dipendenti la notte e la domenica o nei giorni festivi. Quindi, dal momento che essa, come altri operatori, deve ricorrere al lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi per la fornitura dei servizi postali universali, dovrà richiederne le rispettive autorizzazioni. La SECO rilascia già ora tali autorizzazioni a diversi fornitori di servizi postali. La subordinazione della Posta alla LL determinerà tuttavia un forte aumento delle autorizzazioni. È pertanto apparso necessario esaminare se per questo tipo di azienda si debba creare una nuova disposizione nell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2, RS 822.112). La SECO ha dunque istituito un gruppo di lavoro con le parti sociali del settore per condurre colloqui su questo tema, allo scopo di introdurre una nuova disposizione nella OLL 2 che garantisca la parità di trattamento fra tutti i fornitori di servizi inerenti al servizio universale.

Il risultato delle trattative è la disposizione speciale nell'articolo 30a OLL 2, che si basa sull'articolo 27 LL. Essa esonera La Posta e altri fornitori di servizi postali che soddisfano i requisiti della disposizione dall'obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale. Offre inoltre alle aziende interessate la possibilità di concedere in blocco per un anno civile il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi.

Dal 2 maggio al 31 luglio 2014 la SECO ha condotto un'indagine conoscitiva presso i Cantoni, le organizzazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate.

2 Pareri

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati registrati 41 pareri, di cui 27 da parte dei Cantoni¹ e 14 da parte delle associazioni mantello nazionali dell'economia e altre organizzazioni. L'elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva, corredato dalle abbreviazioni utilizzate, è allegato al presente rapporto.

3 Risultati dell'indagine conoscitiva

3.1 Opinione generale dei partecipanti all'indagine conoscitiva

In generale, tutti coloro che hanno espresso il proprio parere sono favorevoli alla creazione di una nuova disposizione speciale per i fornitori di servizi postali.

La maggior parte dei partecipanti all'indagine approva senza riserve la revisione dell'ordinanza (AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TG, UR, VD,

¹ Tutti i Cantoni hanno comunicato il loro parere. Il Cantone di Appenzello esterno ha trasmesso due pareri: uno da parte dell'ispettorato del lavoro e l'altro da parte del Landamano.

VS, ZG, ZH, AIPL/AUSL, SIC Svizzera, SGAH, USAM, syndicom, transfair, Travail.Suisse). ILC AR e il Landamano di AR ritengono che eventualmente sarebbe opportuno modificare l'ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base.

Il Cantone SZ e l'associazione KEP & Mail chiedono una modifica del rapporto esplicativo.

I Cantoni TI, JU, NE e la FER chiedono che la SECO chiarisca le definizioni dei concetti e tutti, ad eccezione di TI, pongono questa condizione come necessaria per l'approvazione. NE sottolinea inoltre la necessità di instaurare un sistema di sorveglianza affidabile e atto a facilitare il lavoro degli ispettorati cantonali, mentre TI desidera informazioni sull'odierna e futura prassi della SECO e sostegno nei primi controlli.

La Posta, USI e suisse.pro chiedono che sia modificato il tenore dell'articolo 30a OLL 2. La Posta e USI chiedono una modifica del rimando nell'articolo 30a capoverso 1 OLL 2, chiedono cioè che anziché rimandare all'articolo 29 dell'ordinanza sulle poste, si rimandi all'articolo 55 capoverso 1 e 2. I pareri espressi tramite swiss.pro (ossia da SwissErgo, Associazione svizzera di ergonomia, e dall'ASIST, Associazione svizzera degli infermieri sul lavoro) sono contrari all'applicabilità dell'articolo 13 della OLL 2 che prevede la possibilità di concedere il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi in blocco per un anno civile. AG e OW desiderano invece che nel testo dell'ordinanza vi sia un riferimento diretto all'articolo 29 dell'ordinanza sulle poste affinché nell'esecuzione i rapporti tra le due ordinanze siano più chiari.

L'USS si aspetta che la SECO, in qualità di autorità di vigilanza, fornisca le indicazioni vincolanti sui controlli minimi annui a cura degli ispettorati cantonali del lavoro (di seguito ICL) e che la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (di seguito CFSL) realizzi specifiche campagne di prevenzione.

La SUVA comunica che, in qualità di organo esecutivo della legge sull'assicurazione contro gli infortuni, non è incaricata di svolgere attività di vigilanza in virtù della legge sul lavoro e pertanto non è direttamente coinvolta nella revisione dell'articolo 30a OLL 2. In un'ottica di medicina del lavoro è importante che la revisione dell'ordinanza tenga conto in giusta misura della tutela della salute sul posto di lavoro, il che comprenderebbe non solo periodi di riposo sufficienti ma anche fattori psicosociali come un numero adeguato di domeniche libere. Tra le sue richieste rientrano anche una stretta limitazione della disposizione speciale a quei collaboratori che nel processo di elaborazione dei servizi postali avrebbero il compito di garantire il servizio universale.

Per riassumere, la necessità di intervenire è condivisa e la disposizione proposta nell'ordinanza trova ampio consenso.

3.2 Argomenti a favore della modifica dell'ordinanza

Tra gli argomenti a favore della modifica dell'ordinanza si adducono in particolare i seguenti:

- introducendo la nuova disposizione speciale per i fornitori di servizi postali si terrà conto della futura subordinazione della Posta alla legge sul lavoro;
- sarà garantito il pari trattamento di tutti i fornitori di servizi postali;
- la nuova disposizione speciale tiene conto delle necessità specifiche del settore;
- il lavoro notturno e domenicale è indispensabile per il servizio postale universale;
- la possibilità di riunire i giorni di riposo compensativi in un blocco per un anno è ritenuta sensata;
- le limitazioni previste, come il fatto che non siano contemplati i servizi di corriere ed espresso e quelli di sportello e di consulenza, sono comprensibili;
- la modifica proposta si presenta molto equilibrata, non dà «carta bianca» ai datori di lavoro, bensì è una deroga con un ambito ristretto e chiaramente delimitato;
- la nuova disposizione speciale è ben vista perché comporta uno sgravio amministrativo garantendo al tempo stesso la protezione del lavoratore;
- le condizioni, ben definite, garantiscono che l'attività dell'impresa si concentri sul servizio pubblico indispensabile per la popolazione;
- la modifica dell'ordinanza appare necessaria nei settori in cui il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi è parte integrante delle attività dei fornitori di servizi postali;
- disciplinare la situazione dei fornitori di servizi postali e il loro riposo compensativo è considerato necessario e sensato, pertanto una modifica all'ordinanza è accolta positivamente;
- l'introduzione di una nuova disposizione speciale appare giustificata per evitare un accumulo di autorizzazioni obbligatorie per il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi;
- le condizioni menzionate nell'ordinanza corrispondono alla prassi di autorizzazione odierna per i fornitori di servizi postali privati e continuerebbero pertanto a garantire la protezione dei lavoratori in questo settore;
- il processo di erogazione del servizio universale, così come si configura oggi, non può prescindere da fasi che si svolgono di notte o di domenica.

3.3 Osservazioni generali

Modifica del rapporto esplicativo

SZ afferma che alla pagina 2 del rapporto esplicativo l'applicabilità della disposizione è limitata agli invii rientranti nel servizio universale. Invece nella disposizione dell'ordinanza si pone la condizione secondo cui oltre il 50 per cento degli invii sbrigati di notte, di domenica e nei giorni festivi devono far parte del servizio universale. La formulazione nel rapporto esplicativo deve dunque essere modificata per evitare i malintesi.

Modifica dell'ordinanza del DEFR (RS 822.115.4)

Il Landamano di AR e l'ICL AR fanno osservare che l'ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base dovrebbe eventualmente essere modificata affinché valgano norme chiare anche nell'ambito della protezione dei giovani lavoratori.

Precisazione del campo di applicazione materiale

NE ritiene che alcuni criteri riguardanti il campo d'applicazione materiale richiedano una precisazione. È necessario definire chiaramente cosa si intende con i termini *distribuzione regolare, recapito mattutino, invio espresso*, ecc. Anche JU ritiene che la terminologia utilizzata nel rapporto esplicativo non sia sufficientemente chiara per impedire una divergenza di interpretazione da parte degli ICL. Sostiene inoltre che per poter verificare quanto richiesto occorrerebbe anche un'analisi e delle conoscenze approfondite dei servizi offerti; si deve pertanto precisare il significato dei concetti di distribuzione regolare, distribuzione di invii postali effettuata durante il giro di distribuzione ordinario, invii espresso e invii che sono recapitati il primo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna. È necessario che la SECO definisca e spieghi con chiarezza tali concetti in una direttiva e che questa sia pronta al momento dell'entrata in vigore del nuovo articolo 30a OLL 2. Inoltre NE aggiunge che sarebbe necessario procedere a delle investigazioni approfondite per verificare il rispetto delle limitazioni quantitative (ossia il fatto che oltre il 50 per cento degli invii effettuati di notte, di domenica o nei giorni festivi deve rientrare nel servizio universale). Pertanto sarebbe opportuno prevedere un sistema di controllo che faciliti il lavoro degli ICL e sia attendibile. Anche TI chiede che i concetti utilizzati dalla SECO siano spiegati chiaramente, affinché gli ICL possano garantire una corretta applicazione della disposizione.

Nessuna limitazione nel servizio postale nazionale

KEP & Mail fa notare che nel rapporto esplicativo il campo di applicazione materiale venga limitato al traffico postale nazionale (pagina 3 del rapporto esplicativo). Questa limitazione, infondata, non è stata discussa all'interno del gruppo di lavoro quando si cercava di giungere a un consenso generale. Sia l'articolo 14 della legge sulle poste che l'articolo 29 dell'ordinanza sulle poste, che descrivono la portata del servizio universale, menzionano esplicitamente gli invii per la Svizzera e per l'estero. Inoltre esiste un accordo con l'Unione postale universale che garantisce un servizio universale transnazionale (spedizione e recapito di invii postali da e verso l'estero nell'ottica di un servizio universale internazionale). Il lavoro notturno è richiesto anche per il disbrigo del traffico postale internazionale e per questo motivo non si dovrebbe circoscrivere il campo di applicazione soltanto al traffico nazionale. Il traffico postale transnazionale va preso in considerazione in ossequio al concetto di servizio universale definito dalla legge. KEP & Mail chiede che l'espressione «servizio postale interno» nel rapporto esplicativo sia trasformata in «servizio postale».

Controlli da parte degli organi d'esecuzione

L'USS afferma che i controlli diventeranno di competenza degli ispettorati cantonali del lavoro (ICL). La SECO, come organo di vigilanza, dovrebbe prescrivere in modo vincolante i controlli annui ad opera degli ICL presso le aziende postali. Inoltre la CFSL dovrebbe realizzare una specifica campagna di prevenzione e programmi di sicurezza per le aziende postali.

Informazioni degli ICL sulla prassi della SECO

TI auspica una stretta collaborazione tra la SECO e gli ICL durante i primi controlli presso i fornitori di servizi postali e un elenco dei fornitori che finora hanno ricevuto un'autorizzazione ed eventualmente anche di quelli ai quali è stata negata. Per gli ICL sarebbe inoltre importante sapere come si comporterà la SECO in futuro, soprattutto per capire se i gruppi aziendali riceveranno un'autorizzazione per la «casa madre», valida anche per le filiali, oppure se ogni singola filiale deve richiedere un'autorizzazione.

3.4 Osservazioni specifiche sull'articolo 30a OLL 2

3.4.1 Osservazioni sul capoverso 1

Applicabilità dell'articolo 13 OLL 2

suisse.pro è della stessa opinione di SwissErgo e dell'ASIST. Le obiezioni di entrambe le associazioni riguardano l'applicabilità dell'articolo 13 dell'OLL 2. Se l'obiettivo del periodo di riposo è di impedire a distanza ravvicinata un'eventuale spossatezza dovuta a un'accumulata mancanza di sonno, non lo si raggiungerà con il riposo compensativo in blocco per il lavoro effettuato nei giorni festivi sull'arco di un anno. Di conseguenza, per poter garantire la protezione della salute in condizioni di lavoro onerose, le due associazioni chiedono che la persona possa usufruire del riposo entro 30 giorni. L'ASIST adduce che il lavoro a turni è logorante per la salute generale. Questo stato può essere compensato in parte, a intervalli regolari, dai giorni festivi durante l'anno. Pertanto, soprattutto per il lavoro a turni, non è opportuno prolungare le vacanze annuali con un accumulo di giorni festivi. Secondo Travail.Suisse e transfair questo allentamento è giustificabile in quanto offre flessibilità al datore di lavoro e ai lavoratori. Per entrambi, tuttavia, è importante considerare le necessità dei lavoratori e consentire una concreta utilità dei giorni di riposo compensativo. L'USS e syndicom si dichiarano d'accordo con l'applicabilità in quanto i loro membri attivi nei centri di smistamento apprezzerebbero la possibilità di accumulare giorni di riposo compensativo.

Rimando all'articolo 55 capoverso 1 e 2 dell'ordinanza sulle poste (OLL) anziché all'articolo 29 OLL

L'USI e La Posta affermano che il rimando all'articolo 29 OLL, che disciplina l'offerta minima di servizio universale, non è concludente. Semmai, si dovrebbe rimandare all'articolo 55 capoverso 1 e 2 OLL. Per questa ragione per la seconda frase dell'articolo 30a OLL 2 si propone il seguente tenore: «*Ciò vale solo se in media nell'anno civile la parte principale degli invii postali elaborati durante la notte e di domenica corrisponde a un'offerta del servizio universale secondo l'elenco delle prestazioni approvate da PostCom conformemente all'articolo 55 capoverso 1 e 2 dell'ordinanza sulle poste del 29 agosto 2012*».

Precisazione del concetto di «parte principale degli invii postali»

La FER chiede di specificare se la parte principale degli invii postali si conta in base agli invii elaborati durante la notte o di domenica o in base al fatturato ottenuto e riporta una nota linguistica al testo francese e a quello italiano dell'ordinanza.

3.4.2 Osservazioni sul capoverso 3

Riferimento all'articolo 29 OLL necessario per la chiarezza nell'esecuzione

AG e OW affermano che la disposizione dell'ordinanza deve essere applicata per quei lavoratori che garantiscono le offerte di servizio universale conformemente all'articolo 29 OLL. Per questa ragione, per favorire la chiarezza ai fini dell'esecuzione, nel testo deve essere fatto diretto riferimento all'articolo 29 OLL.

Osservazione linguistica sul testo francese

La FER adduce osservazioni linguistiche sul testo francese dell'ordinanza.

Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti all'indagine conoscitiva
Cantoni	
AG	Consiglio di Stato del Cantone d'Argovia
AI	Landamano e Commissione deontologica del Cantone di Appenzello Interno
ICL AR	Ispettorato del lavoro del Cantone di Appenzello Esterno
LA AR	Landamano del Cantone di Appenzello esterno
BE	Direttore del Dipartimento dell'economia del Cantone di Berna
BL	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città
FR	Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo
GE	Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra
GL	Ispettorato del lavoro del Cantone di Glarona
GR	Dipartimento dell'economia e degli affari sociali del Cantone dei Grigioni
JU	Governo del Cantone del Giura
LU	Dipartimento della salute e degli affari sociali del Cantone di Lucerna
NE	Dipartimento dell'economia e degli affari sociali del Cantone di Neuchâtel
NW	Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Capo del dipartimento dell'economia del Cantone di Obvaldo
SG	Dipartimento dell'economia del Cantone di San Gallo
SH	Dipartimento dell'economia del Cantone di Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato del Cantone di Soletta
SZ	Dipartimento dell'economia del Cantone di Svitto
TG	Dipartimento dell'interno e dell'economia del Cantone di Turgovia
TI	Consiglio di Stato del Cantone Ticino
UR	Direzione dell'economia del Cantone di Uri
VD	Capo del Dipartimento dell'economia e dello sport del Cantone di Vaud

VS	Dipartimento della salute, degli affari sociali e della cultura del Cantone del Vallese
ZG	Direzione dell'economia del Cantone di Zugo
ZH	Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo
Associazioni mantello nazionali dell'economia e altre organizzazioni	
FER	Fédération des Entreprises Romandes
AIPL / AUSL	Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori/ Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
KEP & MAIL	Associazione KEP & Mail
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
La Posta	Posta CH SA
USI	Unione svizzera degli imprenditori
SGAH	Società svizzera di igiene del lavoro
USS	Unione sindacale svizzera
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
suisse.pro	Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
syndicom	Sindacato dei media e della comunicazione
transfair	transfair – il sindacato del servizio pubblico
Travail.Suisse	Travail.Suisse